

Da: "AranSegnalazioni" <ict@aranagenzia.it>
Oggetto: AranSegnalazioni n. 3/2018
Data: 08/03/2018 12:00:02

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](#)

aran Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni

AranSegnalazioni

Newsletter dell'8/03/2018



Attività istituzionale dell'Agenzia

Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali

Il 21 febbraio u.s. Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali.

Il contratto riconosce aumenti economici, pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrica. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa.

L'accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile). C'era infatti la necessità di riscrivere alcune parti del contratto superate dalle norme di legge vigenti o non più attuali. Tra i nuovi istituti si segnalano: i permessi per l'effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitano di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori; alcune tutele per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno avvalersi anche di una speciale aspettativa.

Sono state anche ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi): infatti, le condizioni di miglior favore, prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, sono estese anche al periodo successivo nel quale sia impossibile tornare al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle terapie effettuate. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutte le tutele del contratto riferite al matrimonio riguardino anche ciascuna delle parti dell'unione civile.

In materia di relazioni sindacali, il contratto definisce regole semplificate che valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale, nel rispetto dei distinti ruoli dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. In questo ambito, è stato previsto un nuovo Organismo paritetico, per gli enti con più di 300 dipendenti, che ha il compito di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con le organizzazioni sindacali. Sono state anche riviste ed aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l'obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.

Si è provveduto, inoltre, ad aggiornare le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato, in coerenza con i principi di non discriminazione più volte affermati anche a livello europeo e con le modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono state estese ai dipendenti con contratto a termine alcune tutele (ad esempio, in materia di ferie e di diritto allo studio) Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile.

Il nuovo contratto collettivo, in attuazione della Riforma Madia, ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.

Alla luce delle recenti modifiche legislative, è stato individuato, un nuovo meccanismo per l'attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l'obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate. In questo ambito, si è provveduto anche ad un riassetto organico delle disposizioni che regolano la costituzione e l'utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'erogazione dei trattamenti economici accessori.

E' stata prevista una specifica sezione per la polizia locale, che riconosce e valorizza le peculiarità di questa tipologia di personale, attraverso la previsione di specifici trattamenti economici.

Il contratto è intervenuto, infine, sul sistema di classificazione professionale, con alcune modifiche della previgente disciplina, pur confermandone l'assetto complessivo e rinviando molte tematiche all'approfondimento di una Commissione paritetica, in vista di una più complessiva revisione dei suoi contenuti.

Il contratto diventerà efficace, a seguito della sottoscrizione definitiva, una volta concluso l'iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.

[Vai al documento](#)

Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Sanità

Il 23 febbraio u.s. Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 543.400 pubblici dipendenti appartenenti al comparto Sanità, che comprende Aziende sanitarie e ospedaliere del SSN, policlinici universitari, ARPA, istituti zooprofilattici sperimentali e altri istituti di cura.

Si tratta del quarto contratto firmato in circa due mesi - dopo i contratti di Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali - a seguito dell'accordo del novembre 2016 tra il Ministro Madia e le organizzazioni sindacali, che ha fissato le coordinate generali dei rinnovi contrattuali nel settore pubblico.

Con l'accordo siglato oggi, i circa 2.400.000 dipendenti pubblici, che applicano contratti stipulati dall'Aran, hanno visto rinnovato il loro contratto collettivo nazionale, per il triennio 2016-2018, dopo un lungo periodo di blocco della contrattazione nazionale.

Il contratto riconosce aumenti economici, pari a circa 86 Euro medi, con una forbice che va da circa 80 Euro poco meno di 95 al mese ed incrementi percentuali a regime del 3,48%. Tali valori sono raggiunti anche attraverso un elemento perequativo della retribuzione, che presenta valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrica. Per il periodo 2016-2017, sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali. Dalla fine del 2018, con decorrenza 2019, è previsto, infine, un incremento dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa.

L'accordo interviene su molti aspetti normativi quali le assenze, i permessi e congedi, le ferie, i rapporti di lavoro flessibile, l'ampliamento di alcune tutele (malattie gravi, permessi per visite).

In materia di orario di lavoro, l'accordo raggiunge un buon equilibrio tra tutele e garanzie per i lavoratori ed esigenze organizzative delle aziende sanitarie.

E' stato ridefinito un quadro organico di regole sulle relazioni sindacali presso le aziende, valorizzando gli istituti della partecipazione e la contrattazione integrativa.

Il nuovo contratto collettivo, in attuazione della Riforma Madia, ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo anche specifiche sanzioni in caso di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.

Il contratto diventerà efficace, a seguito della sottoscrizione definitiva, una volta concluso l'iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.

[Vai al documento](#)

Elezioni RSU 17-19 aprile 2018 – Proroga del termine per la presentazione delle liste

In considerazione delle difficoltà insorte a causa della chiusura di vari uffici pubblici per problemi legati al maltempo, è stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Detto termine è stato spostato dal 9 marzo al 13 marzo p.v. Restano fermi tutti gli altri termini previsti dal calendario fissato in data 9 gennaio 2018.

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi - Comparto Regioni e Autonomie locali

E' possibile corrispondere l'indennità di turno ad un agente della polizia locale che, inserito di una organizzazione del lavoro in turno, in una giornata deve recarsi in trasferta, al di fuori del proprio territorio comunale, per recarsi presso uffici di altre amministrazioni?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi - Comparto Regioni e Autonomie locali

Ove un ente, per fare fronte a determinati eventi eccezionali di rilievo nazionale, abbia già utilizzato quasi integralmente le risorse del fondo delle risorse per il finanziamento del lavoro straordinario, di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative di finanza pubblica, può incrementare tale fondo con risorse a carico del proprio bilancio?

[Vai al documento](#)



Sezione Giuridica

Corte Costituzionale

Sentenza n. 40 del 4/3/2018

Pubblico impiego privatizzato – assunzione di personale – assegnazione senza concorso - violazione art. 97 Cost.

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La norma dichiarata illegittima dalla Corte prevede che il personale non dirigente di alcuni enti di ricerca privati per l'ambiente, possano chiedere l'assegnazione all'ARPAS Sardegna, che prevede al loro inquadramento secondo la disciplina dell'art. 2112 c.c. La norma censurata infatti, stabilendo il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti pubblici senza il previo esperimento di un pubblico concorso, lede l'art. 97 Cost. che stabilisce il principio del pubblico concorso per consentire a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza. Per tale motivo viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 8 della legge regionale della Sardegna n. 2/2007 (Legge finanziaria 2007).

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 3095 del 8/2/2018

Pubblico impiego privatizzato – Convocazione di assemblea sindacale da parte di singolo componente RSU – Non spetta - Nozione di RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale - Specificità del pubblico impiego

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte ritiene che l'Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7/8/1998 e il C.C.N. quadro di pari data sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali si interpretino nel senso che il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti, non ai singoli componenti della stessa RSU (principio già affermato da Cass. 16.2.2005 n. 3072) e per tali ragioni ritiene che quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13978 del 6/6/2017 e affermando il diritto di convocazione in capo ad ogni singolo componente delle RSU, non si applichi al settore pubblico ma solo al settore privato retto da diversa normativa.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 25018 del 23/10/2017

Pubblico impiego privatizzato – rapporto di lavoro – natura privatistica degli atti di gestione del rapporto – no all'esercizio del potere di autotutela – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Sia il tribunale di prime cure che la Corte territoriale avevano ritenuto illegittimi gli atti di annullamento in autotutela delle transazioni sottoscritte dall'Ufficio regionale del turismo di Cogne, sottoscritte innanzi alla Direzione regionale del lavoro, con le quali l'amministrazione si era impegnata a riconoscere un diverso inquadramento, e conseguente trattamento retributivo, a due suoi dipendenti. La Suprema Corte accoglie invece il ricorso dell'amministrazione e chiarisce che: "la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l'esercizio di poteri autoritativi. E' stato, però, aggiunto che, qualora l'atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell'auto qualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità." A questo proposito la Corte afferma questi due principi di diritto: "Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche evidenziato che "in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. È conseguentemente nullo l'atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale

atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva. " (Cass. S.U. 14.10.2009 n. 21744)." Pertanto la Corte cassa la sentenza rinviandola alla Corte territoriale che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: "Nell'impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli né assumere in sede conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche se di miglior favore, impedisce sia il riconoscimento di inquadramenti diversi da quelli previsti dal CCNL di comparto sia l'attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle mansioni."

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 4069 del 20/2/2018

Pubblico impiego privatizzato – rapporto di lavoro – applicazione art. 33 L. 104/1992 – no a riduzione dei giorni di permesso retribuito

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici chiariscono che la misura prevista dall'art. 33 L. 104/1992: "è destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Tenuto conto, pertanto, delle finalità dell'istituto disciplinato dall'art. 33 della L n 104/1992, come sopra evidenziate attinenti a diritti fondamentali dell'individuo, deve concludersi che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno". Inoltre, la fruizione di tali permessi non costituisce un irragionevole sacrificio per il datore di lavoro. Sulla base di ciò la Corte respinge il ricorso promosso dall'Inps.

[Vai al documento](#)

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 4622 del 28/2/2018

Pubblico impiego privatizzato – svolgimento di mansioni superiori dirigenziali – retribuzione di risultato – CCNL comparto ministeri 1998-2001 e 2002-2005

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Una dipendente del Ministero dell'Interno chiedeva che le fossero riconosciute le differenze retributive cui aveva diritto avendo svolto mansioni superiori dirigenziali. Avverso le sentenze che riconoscevano il diritto alla dipendente ricorre il Ministero, in particolare per la parte che riguarda l'attribuzione della retribuzione di risultato nella parte fissa. Accogliendo il ricorso la Corte ricorda che in caso di reggenza di pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente di dirigente titolare, nel trattamento per lo svolgimento di mansioni superiori, vanno incluse sia la retribuzione di posizione che quella di risultato. Tuttavia, per quanto riguarda la retribuzione di risultato, viene in rilievo quanto stabilito dal CCNL per il personale dirigenziale del Comparto Ministeri. Dicono gli Ermellini: "Il CCNL 1998-2001 del 5 aprile 2001, all'art. 44 comma 3, e il CCNL 2002-2005 del 21 aprile 2006, all'art. 57, comma 3, stabiliscono che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui, rispettivamente all'art. 35 e all'art. 21. In sostanza la retribuzione in questione è correlata all'effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi preventivamente determinati. Quindi (in ragione dei principi già affermati da Cass., n. 13062 del 2014, n. 20976 del 2011) il dipendente che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non ha diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni dirigenziali, poiché la stessa è connessa alla verifica dei risultati di gestione".

[Vai al documento](#)

Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Lombardia deliberazione n. 54/2018

Enti locali – Trattamento accessorio personale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili, con riferimento alla possibilità prospettata da una amministrazione locale di derogare al limite di spesa previsto dall'art. 23 del d.lgs 75/2017, cui sono soggette le risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale, hanno ribadito che il legislatore nella locuzione "ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio" ha voluto ricomprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate, proprie dell'ente, ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate (in tal senso anche del. stessa Sez n. 123/2016).

[Vai al documento](#)

Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Toscana deliberazione n. 4/2018

Enti locali – Riduzione del personale - Nessuna decurtazione delle risorse

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La deliberazione dei giudici contabili interviene per chiarire la portata della disposizione introdotta dal comma 2, dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, con riferimento ai limiti fissati al tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale. Nello specifico, il Collegio ritiene che il legislatore ha fissato, a partire dal primo gennaio 2017, il limite al corrispondente importo determinato per il 2016, ed ha circoscritto l'obbligo della decurtazione delle risorse, in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, soltanto agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il 2015; per questi ultimi la norma dispone che "l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per l'anno 2016" (in tal senso sez. Puglia 110/2017; sez. Liguria 64/2017).

[Vai al documento](#)

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio sentenza n. 71/2018

Performance – Necessario stabilire indicatori per la valutazione

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

A parere dei giudici contabili l'erogazione degli emolumenti accessori, quale il trattamento premiante, è subordinata alla sussistenza di determinati presupposti "non altrimenti surrogabili" basati sull'assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere e sull'accertamento ex post dei risultati di gestione ottenuti sulla base di parametri prestabiliti per la misurazione dei risultati stessi. Tale sistema premiante, ritiene il Collegio, individua nel principio del buon andamento enunciato dall'art. 97 della Cost., il canone giuridico di riferimento dell'assetto funzionale e organizzativo della pubblica amministrazione, in particolare, tale principio si riferisce alla valutazione complessiva dell'attività amministrativa ed "è stato oggetto di un'interpretazione volta ad enfatizzare la valenza di strumento destinato a migliorare il rendimento dell'apparato pubblico".

[Vai al documento](#)



Sezione Economica

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Focus tematico n. 3 "Situazione e prospettive della finanza pubblica italiana"

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha pubblicato il Focus tematico n. 3/2018 dedicato alla "Situazione e prospettive della finanza pubblica italiana". Il Focus, a partire dall'analisi degli andamenti recenti e futuri delle grandezze di finanza pubblica, mette in evidenza una serie di elementi che non potranno non condizionare gli obiettivi programmatici e, in generale, le scelte di politica di bilancio nella prossima legislatura.

L'attenzione torna a focalizzarsi sui fattori di maggior vulnerabilità che affliggono l'Italia, in particolare l'elevato livello del debito pubblico (132 per cento in rapporto al PIL nel 2016 a fronte di una media dell'area euro dell'81,4 per cento) e la necessità di ridurlo. Una diminuzione credibile del rapporto debito/PIL presuppone un ulteriore consolidamento dei conti pubblici e la determinazione ad affrontare alcune criticità che ancora caratterizzano il nostro quadro di finanza pubblica.

Secondo il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2018, la riduzione cumulata del debito rispetto al PIL nel periodo 2018-2020 (123,9 per cento del PIL ipotizzato a fine periodo) fa leva, oltretutto su un quadro macroeconomico favorevole, su rilevanti avanzi primari di bilancio, che nel 2019-2020 sono resi possibili soprattutto dall'aumento di IVA e accise previsto dalle "clausole di salvaguardia".

Il quadro descritto dal DPB è soggetto ad alcuni fattori d'incertezza e indeterminazione: la riduzione graduale delle entrate è in parte finanziata da misure di contrasto all'evasione, difficili da stimare ex ante o di natura straordinaria; l'andamento dei tassi d'interesse potrebbe essere condizionato sfavorevolmente dall'azzeramento graduale del quantitative easing e dalle incerte prospettive economiche mondiali; la spesa per il pubblico impiego per questo e i prossimi anni dipende dall'entità delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali, che potrebbero essere maggiori di quelle stanziare, e dall'allentamento del blocco del turn over; incerti sono i proventi delle privatizzazioni e limitati quelli che possono derivare da dismissioni immobiliari (1,2 miliardi l'anno nella media dell'ultimo decennio, inferiori al miliardo nel 2015, e 2016).

A questi profili di incertezza si aggiunge una serie di elementi critici che dovranno essere considerati nelle scelte di politica di bilancio della prossima legislatura.

- L'eventuale eliminazione a saldi invariati delle clausole di salvaguardia di IVA e accise (0,7% del PIL il prossimo anno, 1% in quello successivo) implicherebbe il reperimento di coperture alternative. Allo stato attuale, non sono infatti ipotizzabili margini per la concessione di ulteriore flessibilità rispetto alle regole UE, analoghi a quelli che hanno

contribuito a finanziare in larga parte in deficit la disattivazione della clausola per il 2018.

- Recuperi di gettito attraverso misure di riordino e riduzione delle tax expenditures, pur oggetto di analisi a livello istituzionale negli ultimi anni, non sono stati attuati e la loro razionalizzazione comporta rilevanti effetti redistributivi e settoriali.

- Difficile pensare che significativi recuperi di risorse possano derivare dalla spesa pensionistica. Al contrario, la sua sostenibilità nel lungo periodo potrebbe essere messa a rischio in caso di revisioni, senza copertura, del sistema previdenziale attuale e, in particolare, della riforma del 2011 che assicura notevoli risparmi anche in prospettiva.

- Appare improbabile – e non auspicabile – che la riduzione degli investimenti pubblici, in atto dal 2010, continui a contribuire al contenimento del deficit, dati gli ingenti fondi autorizzati dalle ultime manovre di bilancio.

- La spesa sanitaria, dopo numerosi interventi, risulta tra le meno elevate in percentuale del PIL nei maggiori paesi europei. È difficile immaginare spazi per ulteriori tagli a meno di non ridurre la qualità dei servizi offerti o il perimetro dell'intervento pubblico in questo settore.

[Vai al documento](#)

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Focus tematico n. 4 “La manovra per il 2018: una sintesi del testo definitivo”

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha pubblicato il Focus tematico n. 4/2018 dal titolo “La manovra per il 2018: una sintesi del testo definitivo”. Il Focus illustra la versione finale della manovra per il 2018 approvata a fine dicembre, che, nella sua versione definitiva, non cambia sostanzialmente l'impatto sull'indebitamento netto ma comporta un incremento sia dell'importo degli impieghi sia di quello delle risorse, nonché delle entrate e delle uscite nette, in particolare di quelle di natura corrente.

Oltre alla rideterminazione degli effetti di misure già presenti nella versione iniziale della manovra, sono state inserite nuove disposizioni, caratterizzate, in gran parte, dal ridotto impatto finanziario e dalla natura settoriale. In particolare, le principali novità riguardano l'introduzione di disposizioni per il pubblico impiego (di rilievo la previsione di assunzioni nel comparto scuola), gli investimenti pubblici (tra cui un programma straordinario di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane), in campo pensionistico (deroga all'adeguamento del requisito di vecchiaia alla speranza di vita per l'accesso al pensionamento per alcune “attività gravose”) e nel comparto della sanità (istituzione di un fondo per la riduzione del cosiddetto “superticket” o per misure alternative individuate dalle Regioni per sostituirlo). Tra i nuovi interventi sulle entrate, si ricorda l'aumento delle detrazioni dall'Irpef per figli (di età non superiore a 24 anni) fiscalmente a carico dei genitori.

[Vai al documento](#)

ISTAT

Conti economici trimestrali – IV trimestre 2017

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel quarto trimestre del 2017 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e stagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,6% nei confronti del quarto trimestre del 2016. Il quarto trimestre del 2017 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al quarto trimestre del 2016. Nel 2017 il PIL corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,5%. Si fa notare che il 2017 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al 2016. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,5%. Rispetto al trimestre precedente, i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita, con un incremento dello 0,1% dei consumi finali nazionali e dell'1,7% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dell'1,0% e del 2,0%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito alla crescita del PIL per 0,4 punti percentuali (+0,3 gli investimenti fissi lordi e un apporto nullo sia dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP), sia della spesa della Pubblica Amministrazione (PA)).

[Vai al documento](#)

ISTAT

Prezzi al consumo – gennaio 2018

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Con gli indici di gennaio 2018, l'Istat avvia, per la stima dell'inflazione, l'utilizzo dei dati sui prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data). Questo utilizzo riguarda i prezzi dei beni alimentari confezionati, per la cura della casa e della persona. Come previsto dal Regolamento (CE) n. 1921 (19/10/2001), nel corso del 2018 sarà diffusa la stima dell'impatto di questa nuova fonte di dati sul tasso di variazione tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). A gennaio 2018, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dello 0,9% su base annua come a dicembre 2017. La stabilità dell'inflazione risente del rallentamento della crescita dei prezzi degli Alimenti non lavorati (+0,4%, da +2,4% di dicembre 2017), dei Beni energetici non regolamentati (+2,5% da +4,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,3% da +2,8%), i cui effetti sono bilanciati dall'accelerazione dei prezzi degli Alimenti lavorati (+2,1% da +0,8%) e degli Energetici regolamentati (+6,4% da +3,7% del mese precedente). A gennaio, sia l'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sia quella al netto dei soli Beni energetici si attestano a +0,6% (la prima in salita di due decimi di punto percentuale e la seconda stabile rispetto al mese precedente). Su base annua la crescita dei prezzi dei beni è in lieve accelerazione (+1,3% da +1,1% di dicembre), mentre il tasso di crescita tendenziale

dei servizi rimane stabile rispetto al mese precedente (+0,6%). L'inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,4% per l'indice generale e -0,1% per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dell'1,0% su base mensile e dell'1,2% su base annua (da +1,3% di dicembre 2017). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,7% in termini congiunturali e dell'1,3% in termini tendenziali (da +1,5% del mese precedente). L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell'1,5% su base mensile e cresce dell'1,2% (la stima preliminare era +1,1%) su base annua (da +1,0% di dicembre). La flessione congiunturale è in larga parte dovuta ai saldi invernali dell'abbigliamento e calzature, di cui l'indice NIC non tiene conto.

[Vai al documento](#)

A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran
Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it
Per iscriversi a questa newsletter andare al sito www.aranagenzia.it

modello ARAN 1 2015 8

Email inviata 

con

[Unsubscribe](#)

|

[Disiscriviti](#)